

cienti gli elementi istruttori? Si tratta di calunnie, di strumentalizzazioni politiche? Non mi pare proprio. Ho detto che voglio cercare di compiere un'analisi dei fatti e ne ho citati alcuni che forse secondo il ministro Andreotti non erano significativi, dal momento che mi contestava l'amicizia del Bonadeo con la signora Andreotti (un'amicizia di carattere assistenziale), eccetera. Ma abbiamo bisogno di considerare tutti questi elementi per avere il quadro dei fatti che il processo ci permette di avere. Questo è il corretto uso degli strumenti probatori, questa è l'ermeneutica delle prove. Non si possono mai valutare le prove isolandole dal contesto processuale, abbiamo bisogno di una ermeneutica globale, unitaria delle prove, perché altrimenti non possiamo capire quali sono i fatti che questo complesso di elementi probatori denotano.

Noi vogliamo una maggiore garanzia istruttoria e abbiamo preparato delle particolari richieste istruttorie, ma se voi le respingerete, noi avremo comunque la convinzione che per il reato di interesse privato in atti di ufficio a carico di tutti e due, gli elementi ci siano in abbondanza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PIERLUIGI ONORATO. Sta alla vostra coscienza stabilire quale sia la strada migliore da seguire, cioè se bisogna giungere ad un supplemento istruttorio o al rinvio alla Corte per l'interesse privato in attesa che la Corte stessa compia le ulteriori incombenze istruttorie. Certo, è diverso essere rinviato alla Corte con un'ombra di sospetto sul reato di corruzione, oppure senza che questa ombra ci sia, con un'ombra dissipata.

Ho parlato di discorso sotto tono — questo uso dell'*understatement* anglosassone — cercando di sgombrare il campo dal sovraccarico di argomenti che rischiavano di inquinare la decisione, ma tuttavia i valori in gioco a cui questa analisi

processuale conduce sono valori importanti: il primato della legge o il primato degli interessi privati, il primato dell'imparzialità della pubblica amministrazione, tanto più se è alta amministrazione, o il primato del potere, del potere economico e anche del potere criminale.

Voi sapete che, attraverso questa nomina, che è frutto di un abuso amministrativo, sono stati evasi a danno dell'erario circa duemila miliardi; se la democrazia non può tollerare zone franche e impunità, fossero anche di ministri, degni per tanti versi — non ho timore a dirlo — come il ministro Giulio Andreotti, tanto meno le può sopportare quando, attraverso l'attività di questi ministri, si è commessa una truffa così colossale ai danni dello Stato, una truffa così gravida di immoralità antistatali, antidemocratiche perché connessa a gruppi oscuri di potere, organizzazioni massoniche, che conosciamo bene.

Quindi, primato della legge e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, invece che primato degli interessi criminali.

Se sulla base di questo valore compiamo un'analisi del processo, non possiamo concludere se non nel senso che ho detto e dobbiamo concludere in quel senso attraverso un'analisi degli atti processuali, non attraverso un giudizio sul tipo di autore, come dicono i penalisti. Si tratta di giudicare una condotta ministeriale che ha violato i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà che competono ai ministri.

Non si tratta di valutare il cosiddetto tipo d'autore, una immagine, una tipologia individuale. Io non vorrei che qui noi — ecco perché parlavo di «suggerzioni improprie» — valutassimo semplicemente sulla base del fatto che Andreotti fa una buona politica estera o fa una cattiva politica estera, sulla base del fatto che per alcuni Andreotti è il «grande vecchio» o è il «Belzebù», oppure sulla base del fatto che Andreotti è la vittima, l'olocausto nel sistema della democrazia italiana. Questa valutazione sul tipo d'autore, demonizzante o giustificazionista,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

non compete alla nostra valutazione. Io ho cercato appunto di ricondurre l'analisi alla condotta ministeriale che risulta dagli atti. E, guardate, è un giudizio sulla condotta, non sul tipo d'autore, ed è un giudizio non sul Governo, neppure sul Governo; perché, io non lo so, se si dimette, se è sospeso un ministro del Governo in carica per fatti ministeriali precedenti lo stesso Governo, non è mica detto che si debba aprire la crisi. Costituzionalmente parlando, no. Quell'illecito ministeriale è un illecito che attiene alla persona del ministro, che appunto deve essere sospeso, ma non alla compagine ministeriale. È un giudizio sulla condotta ministeriale che io ho cercato di dare — potrò sbagliare — nel modo più onesto possibile, secondo i criteri appunto dell'ermenutica processuale.

Ed ecco qui il punto che avevo detto, per finire: ci dice il senatore Bonifacio: attenzione, per valutare questa condotta ministeriale e per mandare i ministri davanti alla Corte costituzionale bisogna avere un convincimento profondo, ci vuole un grado di convincimento sulla colpevolezza molto più alto del normale, ci vuole un grado di intensità probatoria che non è richiesto nel giudizio davanti alla magistratura ordinaria. E perché, ci dice il senatore Bonifacio? Perché l'articolo 14 della legge del 1953 prevede che la messa in stato d'accusa comporta la sospensione di diritto del ministro. Ma, signori, non sappiamo forse che anche i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione comportano la sospensione di diritto? Cioè l'apertura del processo, la messa in stato d'accusa, il rinvio a giudizio, anzi l'esercizio dell'azione penale, comporta la sospensione cautelare. Non sappiamo che i magistrati, quando sono appunto accusati di certi reati — salvo alcuni, che mi pare siano l'ingiuria o cose di questo genere — sono sospesi cautelatamente dall'esercizio della professione? La sospensione cautelare, come meccanismo che scatta quando inizia il processo penale, è non solo dei ministri ma di chiunque esercita una pubblica funzione. Ed allora, perché

dire che la messa in stato d'accusa richiede un tasso di intensità probatoria molto più alto? Niente, niente è vero! La realtà è che qui — ed è questo l'unico significato, per così dire, non strettamente processuale di cui...

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, la prego di concludere, perché il tempo a sua disposizione è ormai decorso.

PIERLUIGI ONORATO. Ho finito, signor Presidente, sto proprio finendo. Dicevo che l'unico significato non propriamente processuale di cui si deve caricare la nostra valutazione è questo, che qui sono in gioco i meccanismi di controllo e di rigenerazione morale e politica del sistema democratico italiano. Niente di più, ma niente di meno che questo. Qui sono in gioco appunto questi meccanismi di rivalorizzazione, di rifunzionalizzazione del nostro sistema democratico. Questo è il significato profondo che la gente percepisce. Il senatore Bonifacio ha parlato della gente, dicendo che essa ormai è indifferente. L'apatia della gente, il mancato entusiasmo, la sua mancata identificazione con i valori della democrazia da che cosa nascono se non dal fatto che questa democrazia non si rigenera, che non ha questi scatti interiori, che i meccanismi di controllo appunto permettono? Io credo che questa apatia dipenda dal fatto che la gente sente che questa democrazia non vive, ma sopravvive. Se noi, col nostro voto, riusciamo a far scattare questi meccanismi di rigenerazione democratica del sistema, riusciamo a far capire alla gente che la democrazia è viva e vitale, avremo compiuto un atto che va al di là del giudizio sulle persone dei ministri, ma investe l'avvenire della nostra stessa democrazia (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nell'iniziare a parlare ho

una preoccupazione. Mi sono proposto di fare appello esclusivamente alla ragione e di svolgere un discorso analitico, di cui annunzio fin da questo momento il metodo ed il risultato: seguire passo passo puntigliosamente le relazioni di minoranza e dimostrare che ogni argomento che si assume avere significato accusatorio non solo non ha la forza concettuale di sostenere il rinvio a giudizio, ma addirittura si risolve in una prova positiva di innocenza. È una sfida che lancio.

Dirò di più: alla fine non potrò esimersi da un giudizio severo sul modo in cui si possono alimentare artificiosamente per anni accuse infondate e da un giudizio severo sull'accecamento cui può condurre il pregiudizio politico.

Qual è, allora, la preoccupazione? È il tempo. Per rispondere puntigliosamente alle migliaia di cose inesatte che sono state affermate, avrei bisogno di un tempo superiore a quello a mia disposizione. Mi accuseranno allora i colleghi se, nello sforzo di dire tutto, parlerò velocemente: preferisco tuttavia che resti a verbale più di quanto l'efficacia oratoria consentirebbe. Mi interessa la sostanza.

Farò tre premesse di carattere metodologico per inquadrare la materia. La prima: di cosa stiamo parlando? Ce lo dice il relatore di minoranza Benedetti. Stiamo parlando di corruzione e di interesse privato in atti d'ufficio. Questo è l'inizio della sua relazione. Ciò va ricordato perché le 4.500 pagine — per l'esattezza — che abbiamo ammucciato, la passione politica, il dibattito sui *mass media*, le varie dichiarazioni fatte continuamente da esponenti politici e l'intreccio con vari processi rischiano di creare una rete inestricabile, una nebbia indefinibile in cui è facile disperdersi e seguire, anziché criteri giuridici, suggestioni, sospetti o ipotesi, quando non addirittura preconcetti.

Parliamo, dicevo, di corruzione e di interesse privato nella nomina del generale Giudice. Ciò significa, che, per quanto riguarda la corruzione, la prova consiste nella dimostrazione che si è ricevuto o fatto ricevere denaro per nominare Giudice. Il giudice di Torino, inoltre, non ha

contestato la semplice corruzione, bensì il concorso in corruzione con molte persone: Giudice, Lo Prete, Bolzani, Quaglia, Buzzoni, Morelli, Arena, Pazzanese, Bonadeo, Palmiotti, Foligni, Freato, Musselli, Amadei, Andreotti e Tanassi. Il concorso suppone la prova che ognuno dei concorrenti conosceva e voleva la partecipazione degli altri. Debbo già sorvolare, perché bisognerebbe anche vedere quanti filoni di persone che nemmeno si conoscono si sono ammassati insieme.

Per quanto riguarda l'ipotizzato reato di interesse privato in atti d'ufficio, è stata già fatta da altri una meditazione sul senso della discrezionalità. Qualcosa, però, debbo anch'io ripeterla per inquadrare il problema. Sappiamo che non si tratta di una libertà assoluta; sappiamo che vi è il limite dell'interesse collettivo, ma sappiamo anche che vi sono diversità di estensione della libertà-vincolata in cui si sostanzia la discrezionalità.

Certo, in basso, alla base della piramide amministrativa, chi deve giudicare della «sana e robusta costituzione» di una persona trova un limite in criteri estremamente vincolati, tant'è vero che si parla di «discrezionalità tecnica». Ma cosa succede ai vertici? Non è forse discrezionale l'atto con cui il Presidente della Repubblica nomina i ministri o il Presidente del Consiglio? Quali sono, nei casi in cui parliamo di «discrezionalità politica», i criteri per giudicare la coerenza con l'interesse pubblico?

Nel caso della nomina di Giudice, non vi è dubbio che si tratta di atto delle più alte autorità dello Stato che rientra nella «discrezionalità politica» che, come tale, per volontà di legge, esclude ogni automatismo. La legge si limita a chiedere un solo presupposto. La legge 23 aprile 1959, n. 189, esige soltanto che il comandante generale della Guardia di finanza sia scelto tra i generali di corpo d'armata dell'esercito: nessun altro criterio.

Vogliamo riflettere su cosa significa «discrezionalità politica» in pratica? In primo luogo, l'ho già detto, l'assenza di qualsiasi predeterminazione automatica; in secondo luogo, la possibilità che la de-

cisione si fondi anche su comunicazioni personali, su intuizioni, sul convincimento, costruiti nella più totale libertà, sempre in rapporto all'interesse pubblico, e quindi anche in rapporto con segnalazioni e giudizi di persone di cui chi decide si fida; in terzo luogo, la necessità che, quando si vuole sostenere l'interesse privato in un atto d'ufficio, non ci si limiti ad indicare possibili criteri alternativi a quelli prescelti, ma si individui quel particolare interesse privato che si ritiene perseguito.

Ciò è molto importante per stabilire quale relazione vi sia tra corruzione ed interesse privato. Leggo, tra l'altro, nelle carte l'espressione «corruzione e/o interesse privato», ma devo rilevare che i reati non possono concorrere: lo sanno tutti.

Mi domando allora: una volta provata l'inesistenza della corruzione, nel caso concreto, potremo noi continuare a parlare di interesse privato? Non è una domanda pleonastica, né in sede processuale, né in sede sostanziale. In sede processuale, perché la prima fase dell'attività dell'«Inquirente» era misurata esclusivamente sull'interesse privato e si è chiusa con una archiviazione che tutti hanno accettato, mentre la seconda fase si è instaurata sulla base di un elemento nuovo, il denaro, dunque sulla corruzione.

E allora la domanda se, di per sé, sia possibile ritornare a discutere di interesse privato, ove fosse provata, come proverò, l'inesistenza della corruzione, è legittima. Ma ho già detto che non mi trincererò dietro argomenti processuali. È troppo importante la posta. Vale la pena di affrontare puntigliosamente, ovunque, il merito.

E in sede sostanziale, se non vi è stata corruzione, in che cosa è consistito l'interesse privato? Basta un telegramma di congratulazioni inviato a Giudice per la sua nomina per sostenere che vi è stato interesse privato? Eppure è stato scritto! Ovvero bisognerebbe individuare il particolare interesse privato perseguito? In realtà la lettura di tutti i provvedimenti dei giudici torinesi e delle relazioni di mino-

ranza dà la sensazione di una rigorosa applicazione del principio *post hoc ergo propter hoc*: siccome Giudice è corrotto, vuol dire che anche chi lo ha nominato è corrotto.

E, difatti, la gran parte delle pagine sono dedicate a dimostrare ciò che tutti sanno. Non so se i processi siano ancora in corso, ma che siamo in presenza di un funzionario dello Stato gravemente corrotto credo che comunque lo si possa affermare.

Ma dobbiamo, in realtà, ragionare in senso opposto, perché, se vi fu, l'interesse privato inerisce alla nomina del 1974, e non è dimostrato, in sé, dal successivo comportamento di Giudice. Proviamo ad immaginare per un attimo che Giudice, anziché quello che dicono le carte processuali, fosse stato un funzionario del tutto corretto: chi oserebbe dire, in base agli elementi che voi avete offerto, che si può semplicemente sospettare l'interesse privato in atti d'ufficio? La verità è che, se voi volete provare l'interesse privato, dovete dimostrare che Giudice fu nominato perché compisse quegli atti penalmente illeciti che poi ha compiuto. E questo nessuno ha avuto il coraggio, neppure nelle carte accusatorie, di dirlo esplicitamente.

Seconda premessa. Che natura ha (non so se sia stata già presentata una richiesta di messa in stata d'accusa, ma non mi interessa, voglio parlare a tutto campo) la decisione che prenderà il Parlamento? È o non è doveroso riflettere sulla base delle categorie giuridiche che riguardano le sentenze che chiudono l'istruttoria formale e che possono essere di proscioglimento o di rinvio a giudizio? Ed i criteri non sono, allora, quelli indicati dal codice di procedura penale? Leggo l'articolo 374 del codice di procedura penale. Esso esige che il rinvio a giudizio si fondi su «prove sufficienti»: qualcosa di più dei dubbi, dei sospetti, delle illazioni, delle ipotesi: qualcosa di più degli stessi «indizi» che pure debbono essere «sufficienti» per la emissione di qualsiasi mandato o ordine. E l'articolo 378 ribadisce: «Il giudice pronuncia sentenza con cui

dichiara di non doversi procedere (siamo all'ipotesi; rovesciata, del proscioglimento) con la formula che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso tanto nel caso in cui vi è la prova positiva che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che l'imputato lo abbia commesso o che il fatto sussista». E aggiunge: «Se non risultano sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove».

Ma a me l'insufficienza di prove non interessa, perché proveremo che vi è prova piena dell'innocenza. Se mai un confronto tra l'attività delle Camere e quella del giudice ordinario si dovesse fare, dovremmo esigere maggior cautela di fronte all'intervento di un giudice altissimo come la Corte costituzionale e a reati di tanta rilevanza e importanza come quelli ministeriali.

Terza premessa: essa riguarda la natura delle prove che noi siamo chiamati a valutare. Si dice che sono lacunose, che vi è la necessità di ulteriori indagini: è vero esattamente il contrario, non è più possibile, in modo assoluto, fare nulla di più di ciò che è stato fatto e che è stato fatto con il massimo impegno, anzi con il massimo puntiglio, anzi con il tenace e quasi disperato desiderio di colpire ad opera di organi non certo sospettabili di chiudere gli occhi, che anzi pur di colpire — lo dice un magistrato che si rende conto della responsabilità che si assume con queste parole —, non esistano a travalicare i poteri loro attribuiti.

Valga il vero. Ho già indicato il numero complessivo delle pagine della inchiesta, in cui confluiscono anche atti della Commissione P2. Ho già detto che le indagini sono state fatte in due fasi. Ma rileggete gli atti del dibattito parlamentare, collega Spagnoli! La seconda fase fu aperta per «scrupolo» — come fu detto — esclusivamente per acquisire la requisitoria del pubblico ministero di Torino. Questo è scritto nelle carte processuali! Ma, soprattutto, possiamo tener conto di altre inda-

gini dell'autorità giudiziaria, rispetto alle quali non voglio aggiungere nulla alla grave affermazione che ho fatto: non voglio lasciarmi indurre alla polemica, non accetterò questa tentazione. Preferisco invece dire: «*felix culpa*»! Meno male che abbiamo dei giudici che sicuramente non hanno trascurato nulla in senso accusatorio: questo ci rende certi che nella direzione accusatoria abbiamo le massime garanzie, non è stato trascurato nulla!

Per brevità non ripeterò le osservazioni che a questo riguardo ha già fatto il collega Bonfiglio, che ha indicato quattro gravi sconfinamenti dei giudici torinesi dai loro poteri. Io potrei aggiungerne molti altri, se non fossi giugulato dal tempo.

Concludo su questo punto. Voglio dimostrare che abbiamo davanti una prova meticolosa, che dà la più ampia garanzia a chi ha intendimenti accusatori. Basti riflettere che alcune persone, soprattutto quelle che parlavano, che accusavano, quelle di cui il giudice istruttore Cova parla più volte nella sua sentenza dicendo che sono affidabili, che raccontano e confessano tutto, sono state interrogate più volte: il Bolzani, l'unica vera fonte di tutto il processo, definito persona credibile, di tutto affidamento, che non ha mai cessato di collaborare è stato interrogato dodici volte! Che cosa vogliamo di più! Se avrò tempo, alla fine tornerò su questo punto. Ora, nell'iniziare ad esaminare gli elementi di fatto, ripeto la mia sfida: ogni argomento accusatorio è, in realtà, purché ci lasciamo guidare dalla ragione, elemento di difesa!

Nel seguire analiticamente, punto per punto, gli elementi accusatori, trovo un primo dato che va sottolineato: volete leggere non solo le affermazioni di sintesi, ma ciò che sta dietro ad esse? Volete cogliere la verità direttamente dalle fonti di prova, leggendo verbali, interrogatori, eccetera? Non troverete più congetturali o suppositive interpretazioni, perché nessuno — dico nessuno — ha mai detto, mai, in 4.500 pagine, che Giudice sia stato nominato come frutto della corruzione di un ministro. Quattromilacinquecento pa-

gine! Neppure i personaggi più avventurosi di questo processo hanno mai lontanamente detto che i 150 milioni di Buzoni, i 420 milioni di Gissi siano finiti ai ministri incolpati, o che vi fossero in questo senso rapporti Giudice-Tanassi, Giudice-Andreotti.

Vediamo punto per punto i fatti. Prima questione: la corresponsione di 150 milioni a Morelli e ad Arena, che è poi l'unico vero elemento nuovo della seconda fase dell'istruttoria, quello per cui si è aperta, e che è il più formidabile argomento difensivo. L'episodio è narrato dai due imputati pienamente confessi, che sono Bolzani ed Arena.

Bolzani racconta che, nei primi mesi del 1974 — sottolineo questa data — Giudice a Palermo gli chiese appoggio per essere nominato comandante della Guardia di finanza. Lui si rivolge a tale Morelli, Morelli si rivolge a tale Arena, Arena si rivolge a tale Pazzanese della segreteria di Amadei.

Leggo il racconto di Arena: «Aggiunse il Morelli — dice Arena — che c'erano a sua disposizione 150 milioni da utilizzare a nomina avvenuta nella maniera che ritenesse più opportuna. Rappresentai il problema a Pazzanese in un incontro appositamente fissato, e rappresentai la disponibilità di danaro che ritenni di dichiarare nell'ordine di 110 milioni. Mi limitai a quella cifra, prevedendo che si dovesse giungere ad un rialzo della cifra. Passò qualche giorno e il Pazzanese mi assicurò che avrebbe fatto il possibile. Quanto alla cifra, si stabilì che avrei dato 60 milioni a lui e che avrei trattenuto 50 milioni per me».

«La trattativa si svolse nell'arco di un mese. In sostanza andarono al Pazzanese 60 milioni, di cui una parte in contanti — dice sempre Arena —, una parte (dieci milioni) con assegno di conto corrente; una parte mediante accredito in un conto, allora in corso, per un suo debito inerente all'acquisto di un certo appartamento, che si trova in una località dal nome fascinoso di Cappadocia (ma non è la Cappadocia che conosciamo). Pazzanese — continua Arena — non ha mai dichiarato

se altri partecipassero al beneficio del danaro a lui consegnato; anzi, ultimamente, nel corso di un incontro da me richiesto per informarlo della comunicazione giudiziaria a mio carico, ha sostenuto di aver beneficiato solo lui dei 60 milioni: escludo che mi sia stato detto o che abbia saputo che si volesse finanziare il PSDI o altri partiti».

Allora, a Bolzani si crede o non si crede, perché questo metodo di prendere per vero ciò che serve all'accusa e di escludere ciò che l'imputato, integralmente confesso, dice in altra direzione, è certamente disdicevole. Pazzanese nega di avere ricevuto i soldi, nega tutto, ma è smentito da una perizia calligrafica e dalla prova che gli assegni (non uno, ma tre) sono stati versati sul suo conto (Banco di Roma, agenzia 31).

Quali le conclusioni da questo episodio? Innanzitutto, nessuna lira dei 150 milioni è finita ad Andreotti. Chi è che osa dirlo? In secondo luogo, nemmeno Tanassi ha avuto una lira, perché i 60 milioni ricevuti dal Pazzanese sono rimasti al Pazzanese. Lo dice l'Arena: perché dovrebbe essere credibile per certi aspetti e per certi no? In terzo luogo, l'Arena è un imbrogliatore (prima dice meno, poi si fa dare altri soldi) e probabilmente lo è anche Pazzanese. Attenzione: è un filo logico che dovette seguire, un filo che collega vari argomenti. Cosa vuol dire questo? Ne deriva che i tanto potenti petrolieri non dovevano disporre di canali seri e autorevoli, se erano costretti a rivolgersi a questo tipo di persona.

Qual è l'imbroglio? Morelli ha saputo dall'Arena che si volevano 150 milioni, quando Arena non aveva ancora contattato nessuno che glieli avesse chiesti, tant'è vero che poi ne vennero offerti 110. Nemmeno Pazzanese aveva contattato qualcuno, tant'è vero che propose ad Arena di tenersi altri 50 milioni.

Allora, colleghi — chiudo il primo punto — ho già vinto la mia prima sfida, il discorso sui 150 milioni non è un elemento accusatorio, ma la prova positiva che danari non sono giunti né a Tanassi, né tanto meno ad Andreotti.

Un secondo punto su cui qualcuno si è divertito — che boccone ghiotto! — è quello che riguarda il cardinale Poletti. Si potrebbe dire, in via di sospetto, che io ho escluso l'ipotesi socialdemocratica (il canale Morelli, Arena, Pazzanese), ma che resta il canale democristiano, addirittura ecclesiastico, con la presenza del vicario del Papa! Innanzitutto, anche soltanto leggendo il capo di imputazione di Torino, bisogna dire che i tanto rigorosi magistrati non attribuiscono al cardinale Poletti un significato importante in questa vicenda, altrimenti avrebbero dovuto incriminare anche lui in concorso. Delle due, infatti, l'una: o si ritiene che l'intervento del cardinale Poletti abbia avuto un'influenza criminale nella nomina di Giudice — ed allora bisognava contestare anche a lui, assieme agli altri, il reato di corruzione, o almeno di interesse privato —, oppure non si può attribuire alla lettera del 1972 del cardinale altro che un significato del tutto ininfluente, insignificante. Io dirò di più: la lettera del cardinale Poletti e la relativa risposta del ministro Andreotti sono una autentica «cartina di tornasole», sia della trasparenza del prelado, sia della correttezza del ministro.

Ho già dato il riferimento cronologico: siamo nel 1972. Noi diciamo cose scontate, ma la gente non sa bene tutto e, sentendo parlare del cardinale Poletti, può pensare che la lettera si riferisca alla nomina del 1974. No, è il 1972 e sta per scadere il mandato del generale Buttiglione, che poi sarà sostituito da Borsi di Parma. Questa lettera, dunque, non c'entra nulla con le vicende di cui stiamo parlando.

Bolzani, approfittando della presenza a Trasquera, paesino del Novarese, di monsignor Poletti, si reca da lui con la mediazione di un sacerdote, tale ignoto Francesco Quaglia, e gli «carpisce» — uso la stessa espressione del Bolzani, che è imputato confesso — la seguente lettera, che voglio rileggere: «Cara eccellenza, mi rincesce disturbarla e lei sa che se lo faccio è contro le mie abitudini. Mi trovo a Novara per qualche giorno di ferie e persone amiche mi pregano di segnalare

personalmente a lei il generale Raffaele Giudice. Egli sarebbe nella terna per la nomina a generale comandante della Guardia di finanza. Lei stesso lo conoscerà. Se le è possibile, veda se può favorire la sua candidatura. Mi assicurano che è persona molto degna. Le sarò grato etc.».

Sulla circostanza in cui fu scritta questa lettera giova richiamare — poi analizzeremo il testo — i chiarimenti del Bolzani, su cui i magistrati di Torino inspiegabilmente sorvolano. Dice Bolzani: «Tengo a precisare, ad onor del vero, che non si parlò, né in quella, né in altre occasioni, di denaro sotto qualsiasi forma, o di altra utilità in favore di monsignor Poletti, di cui io e don Quaglia, in definitiva, carpimmo la buona fede». Si noti che parla colui che, invece che di denaro, ha parlato dell'unica persona che nel caso ha fatto riferimento al «filone» Pazzanese. Don Quaglia gli fa eco: «Ricordo che monsignor Poletti si mostrò restio, ma dietro le nostre insistenze aderì. Escludo, nella maniera più assoluta, che siano state promesse o date somme di denaro per quell'interessamento, in favore di chicchessia. Non ne ho nemmeno sentito parlare».

Vogliamo ora analizzare la lettera del cardinale Poletti, dopo averla inquadrata cronologicamente, e collocata nelle circostanze che le stanno intorno? Che cosa mostra la lettera? Amici, diciamoci la verità! Che cosa dice dunque? Manifesta il fastidio («È contro le mie abitudini»), sottolinea l'occasionalità dell'intervento (che senso avrebbe avuto, altrimenti, dire che l'incontro è avvenuto a Novara durante le ferie?); sottolinea la non conoscenza personale del Giudice («Persone amiche mi pregano») ed omette di dare persino qualsiasi referenza di queste persone amiche. Il prelado avrebbe potuto dire: «sono persone che stimo, che giudico positivamente». La lettera invita, in definitiva, Andreotti a fare quello che gli pare («Lei stesso lo conoscerà»)

E Andreotti? Ecco la sua risposta, rigidamente protocollare, dattiloscritta, brevissima, senza nessuna aggiunta a mano

(anche questo ha il suo significato), preoccupata soltanto di non creare disagio al monsignore verso i suoi ignoti interlocutori, (che forse potrebbero vedere il testo) con una piccola forzatura («Ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione»), ma preoccupata, soprattutto, di lasciare allo scrivente la più ampia libertà, senza fare promessa alcuna e senza neppure fornire informazioni sulla situazione [«Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla sua (di Giudice) aspirazione»].

Poi il generale Giudice non viene nominato al comando della Guardia di finanza. E questa sarebbe la prova delle mefistofeliche trame ecclesiastiche e democristiane! Signori! Avete ancora il coraggio di insistere? Eppure le relazioni di minoranza insistono. Non vogliono perdere l'osso. Scrive il senatore Russo: «Costui (il Poletti), nel 1974, quasi certamente ripetette l'intervento a mezzo del telefono». Proprio così scrive il collega Russo. Ma chi gliel'ha detto? Vedremo, anzi, che è vero il contrario.

Il collega Benedetti, invece, sottolinea «l'indubbia importanza dell'originaria segnalazione che, visto l'autore, non poteva essere dimenticata facilmente».

È veramente questo un modo singolare di fare i processi, perché risulta inequivocabilmente dagli atti che, in previsione della nomina del 1974, della seconda nomina, cioè, Bolzani e Quaglia vanno di nuovo dal cardinale per ripetere l'operazione. Ma questa volta Poletti li manda via in malo modo, sia perché infastidito, sia perché, divenuto vicario del Papa, ritiene inopportuna anche un'innocua lettera commendatizia.

Chi lo dice? Lo dice soltanto Poletti? No. Lo conferma il «teste» principe del giudice Cuva, quel Bolzani «integralmente confesso», il quale il 18 gennaio 1983 dichiara: «Dopo il fallimento della prima designazione, andammo a trovare il cardinale nella sua sede di San Giovanni in Laterano. Ma il cardinale, divenuto nel frattempo vicario del sommo Pontefice, rifiutò l'aiuto, spiegando che non voleva compromettere la sua auto-

nomia in Roma nell'esercizio della nuova funzione».

E allora, dove sta il canale democristiano per corrompere Andreotti?

Ma non si arrendono ancora i bravissimi colleghi Russo e Benedetti. E cosa dicono? Dicono quello che il codice proibisce: vanno ad ascoltare il fumo e le chiacchiere, cioè, in sostanza, quelle «voci correnti nel pubblico» di cui per legge non si può tenere conto. E ricordano, infatti, che il petroliere Buzzoni, alla fine del 1973 (io chiedo scusa se a volte tendo ad essere focoso; non posso farne a meno, ma ho tutto il rispetto per le impegnate relazioni di minoranza), ebbe da Bolzani la confidenza. Bolzani, nel 1973, dice a Buzzoni che «i ministri avrebbero avuto una telefonata da Poletti e avrebbero dovuto sottostare».

Invece, altri testi meno diretti, tra cui don Ceretto e De Nile, tra il 1974 e il 1975, avrebbero avuto da Bolzani e da Quaglia (che, per altro, entrambi lo negano) la rivelazione che anche nel 1974 era stato interessato Poletti. Senonché, è chiaro che si tratta di voci, riferite tra l'altro vagamente, che hanno come unico punto di partenza il Bolzani. Ripeto: Bolzani è colui di cui Cuva scrive: «apprezzabilmente, mai parco di collaborazione» (pagina 280 della sentenza).

Allora, se volete che segua il programma del puntiglioso contrappunto, come devo spiegare queste osservazioni di minoranza che, per la verità, si commenterebbero da sole? Il personaggio Bolzani non è certo alieno dalle vanterie. Perderemmo tempo ad evidenziare particolari rivelatori al riguardo. Ma, anche aprendo a caso i fascicoli, qualcuno ne ho trovato. Bolzani dichiara: «Nel 1972, Giudice mi chiese di trovargli sostegni politici, sfruttando le amicizie ed i legami che avevo e che erano a lui ben noti. Mi riferisco ai buoni rapporti che avevo con monsignor Poletti ed ai contatti personali che avevo con la corrente DC di Impegno democratico». Si vanta, quindi, con Giudice di avere buoni rapporti con persone altolocate, ma quali fossero i suoi rapporti con Poletti lo avete visto: hanno bisogno di

don Quaglia ed hanno per frutto prima una infastidita sbiadita lettera e poi una netta ripulsa.

Ancora: Buzzoni afferma: «Bolzani, tra le altre persone che diceva di conoscere per favori nel campo petrolifero, indicava i ministri Andreotti e Tanassi». Ora, sappiamo benissimo che Bolzani, invece, non conosceva affatto Tanassi, tanto che dovette ricorrere a Morelli, Arena e Pazzanise, con l'esito che sappiamo, e non conosceva affatto Andreotti, tanto che pretendeva di ricorrere a monsignor Poletti, con l'esito che pure sappiamo.

Non basta: il 7 febbraio 1982, l'«imputato principe», Bolzani, ha dichiarato al dottor Cuva: «A nomina avvenuta, e non prima, informai il generale Giudice del mio interessamento». A nomina avvenuta e non prima: affermazione questa che, se vera, la dice lunga sul personaggio, tutto teso ad inserirsi tra i grandi a fini di vantaggio personale e, quindi, bisognoso di millantare aderenze ed influenze.

Del resto, quanto egli disse a Buzzoni, nel 1973, «dovranno sottostare», poteva essere in lui un convinto proposito di futuro intervento, dopo la mossa compiuta nel 1972, ma era pur sempre un'esagerazione fantastica, sia nel tono — «essi avrebbero dovuto sottostare» (davvero possiamo immaginare che Tanassi dovesse tanta sicura obbedienza al cardinale?) — sia nel contenuto. E, quanto alle varie dichiarazioni al Ceretto ed al De Nile, non era certo difficile per il Bolzani fantasticare, enfatizzare l'avvenuto intervento del 1972.

Dunque: fuori dalle ragnatele! La pista Poletti è un altro *boomerang* per l'accusa. La seconda sfida è vinta. Vi è prova certa che l'intervento su Andreotti fu rifiutato, non ci fu e di nessun genere. Segnalo ancora quel filo logico che ho già indicato trattando il primo argomento: chi voleva la nomina di Giudice non aveva davvero frecce autorevoli nella sua faretra! Chi era costretto a combattere i socialdemocratici tramite Arena aveva davvero scarsa possibilità di influire; chi era costretto ad affrontare il rifiuto del cardinale Poletti attraverso un qualsiasi Bol-

zani non ne aveva nessuna verso l'ambiente democristiano!

Passando al terzo argomento, mi interessano i soldi, in questa vicenda, perché su questo bisogna andare a fondo. Prenderò di petto, dunque, i 420 milioni versati alla democrazia cristiana, al partito socialista ed al partito socialdemocratico nell'autunno 1973: questo è il terzo argomento.

Ho scritto una frase che debbo leggere: «A questo punto l'accusa è veramente costretta a battere *in extremis* le strade più disparate, quasi annaspando». E le tracce di tale disperazione appaiono già da elementi formali della sentenza Cuva. Il primo elemento formale che evidenzia la disperazione e l'annaspamento è il fatto che alla elargizione di 420 milioni ci si aggrappa solo all'ultimo minuto. Eppure non sono pochi 420 milioni, molti di più di quelli dati ad Arena, che hanno, invece, fatto promuovere l'indagine. Né — la cosa è importante — i 420 milioni sono dati a un Pazzanese qualsiasi: sono elargiti ai tre partiti più importanti della maggioranza del tempo. Ebbene, tanto poco ci crede la magistratura a questa storia in rapporto alla nomina di Giudice che il pubblico ministero di Torino non la mette nel capo di imputazione e non ne parla mai nella sua requisitoria. Ma vogliamo riflettere su questo? Ne parla, per la prima volta, il giudice istruttore Cuva, inserendola, in un capo di imputazione (e mi domando se potesse farlo, se non sia scritto nella Costituzione che l'azione penale spetta al pubblico ministero, se in un reato continuato ogni singolo episodio non sia un reato che esige la richiesta di contestazione), e dedicandole 32 pagine della sua sentenza. Ma com'è che il pubblico ministero, fino alla fine dell'istruttoria, non aveva nemmeno visto questo argomento? È evidente che il giudice istruttore sente il terreno che crolla, e deve ricorrere a qualche altra cosa.

Vi sono altri elementi formali che tradiscono l'imbarazzo dello stesso giudice Cuva, a parte la tortuosità, la ripetitività, talora l'incomprensibilità del ragionamento. Pagina 328 della sentenza: «Altra

tranche di 420 milioni fu destinata, a quanto pare (!), a motivi di corruzione». Ma si può scrivere in una sentenza: «a quanto pare»? E, a pagina 382, vi si legge: «se poi il tribunale non ravvisasse quel nesso psichico tra l'azione del Musselli — Musselli è quello che avrebbe dato i quattrini per la nomina — e quella di Lo Prete e Freato — che poi secondo quello che sappiamo avrebbero sponsorizzato la nomina — sarà il reato di interesse privato a dover essere posto a carico dei medesimi». Tutto questo non tradisce incertezza, insicurezza, dubbio? In tanta nebbia, devo cercare di fare luce come al solito usando la ragione e quindi ripercorro, al di là delle tortuosità, il cammino del giudice Cuva.

Il suo ragionamento è questo: nell'ottobre del 1973 i petrolieri Gissi e Musselli — filone complementare diverso da quello Bolzani-Morelli-Arena-Pazzanese di cui abbiamo parlato fino ad ora — versano 420 milioni alla democrazia cristiana, al partito socialdemocratico ed al partito socialista: questo è un fatto accertato. Gissi e Musselli erano legati a Lo Prete ed a Freato i quali, a loro volta, avevano molte aderenze politiche — elencate a pagina 379 — quali Moro, Piccoli, Andreotti, Evangelisti, Fanfani, Leone, Cosentino, Malfatti, Vitalone e molti altri ancora. Lo Prete «doveva» avere interesse alla nomina di Giudice ed i 420 milioni sono versati all'epoca in cui si cominciava a pensare alla sostituzione di Borsi di Parma. Dunque i soldi sono serviti a corrompere Andreotti e Tanassi. Come si vede, si tratta di pura supposizione ma io rilancio la sfida: manca del tutto la prova? No, io vi dico che nei fatti in esame vi è la prova, ma è quella positiva dell'innocenza.

Ed ecco le mie ragioni:

a) È pacifico che i denari sono finiti anche al partito socialista italiano, che non aveva ministri in grado di far nominare Giudice. Il fatto fa pensare piuttosto a quelle forme di finanziamento ai partiti — siamo prima della legge del 1974 — che avvenivano in quell'epoca. A questo riguardo si vadano a rileggere gli atti

della Commissione inquirente concernenti, per esempio, quel noto processo relativo ai ministri Ferri e Valsecchi. L'ordinanza relativa a questo caso è del 18 febbraio del 1974 ed i fatti sono dell'anno precedente.

b) Il racconto degli interessati non confessi che cercano di difendersi — solo Musselli rende una parziale confessione — contiene un particolare rivelatore: 420 milioni erano la terza parte di un sovrapprezzo di 14 lire al litro per una ingente partita di petrolio — 90 mila tonnellate — ceduta dall'AGIP alla Bitumoil di Musselli e quindi da questa ultima alla SIPLAR di Gissi, il quale, a sua volta, tira fuori un terzo del sovrapprezzo, pari a 14 lire per litro.

Tutto il racconto fa pensare a qualcosa che è relativo a quella determinata partita di petrolio e non ad altro: si noti il riferimento percentuale alla quantità di combustibile e la divisione per tre del complessivo importo. È istruttiva la lettura di quegli atti della Commissione, cui ho sopra fatto riferimento, ed è istruttivo ricordare che il 7 ottobre di quell'anno scoppiò la guerra del *Kippur*, dalla quale derivarono problemi di approvvigionamento che dettero luogo ad episodi di agguerrimento e di accaparramento. Si ricordi che l'assegno del Gissi reca poi la data del 26 ottobre 1973. La mia è solo supposizione? Può essere, ma certo è una supposizione assai più logica di quella del giudice Cuva di cui, per rispetto alla verità, devo leggere qualche pagina. A pagina 364 della sua sentenza si legge: «Al generale Lo Prete, nonché a Sereno Freato, si devono attribuire gli aiuti del Musselli conseguiti a livello pubblico e politico relativamente al rilascio delle autorizzazioni ministeriali o amministrative per forniture di prodotti petroliferi da parte di compagnie di bandiera o enti di Stato».

A pagina 370 si legge: Freato dà a Musselli reiterati appoggi conseguendo contratti di forniture e di lavorazioni per un notevole giro di affari». Gissi afferma: «Ritengo che il ruolo di Freato fosse quello di facilitare i contatti con Esso, Montedison, Total e Agip».

c) È pura illazione (se vogliamo ragionevole) che Lo Prete lavorasse per mandare Giudice al comando della Guardia di finanza. È un dato di fatto, invece, che ciò è contestato da Gissi. Quest'ultimo, nel suo memoriale del 5 gennaio 1983, ricorda che è vero che Lo Prete si dichiarò lieto della nomina avvenuta, fiducioso addirittura...

FRANCO RUSSO. Per comprensione: i 420 milioni sono andati ai partiti o no?

CARLO CASINI. Sì, certo, è pacifico, ci sono gli assegni... ma non è di questo che parliamo (*Commenti del deputato Franco Russo*).

PRESIDENTE. Onorevole Russo, per favore, lei ha parlato ieri sera, adesso lasci parlare l'onorevole Casini.

CARLO CASINI. Lo Prete dunque si dichiara lieto della nomina, ma Gissi afferma che il medesimo Lo Prete, dopo il 1972, non gli aveva più parlato di Giudice come di un aspirante alla carica. Anzi, Giudice aveva detto a Lo Prete che, pur occupandosi della nomina, gli interessava il generale Ramboldi (questo è scritto nella sentenza Cuva).

d) In ogni caso, il filone Lo Prete-Freato ha — sia pur ipoteticamente — una serie di linee molteplici che non fanno capire perché i sospetti si sarebbero dovuti appuntare su Andreotti e Tanassi. Ci sarebbe davvero stato bisogno di corrompere per mettere in buona luce un ufficiale ad opera di chi, come Lo Prete e Freato — a dire del Cuva — aveva tante conoscenze autorevoli? La verità è che il filone Freato-Lo Prete non operò affatto per favorire la nomina di Giudice: non lo dice nessuno, se non in via di ipotesi o di deduzione. Ancora una volta ribadisco la mia domanda: se Giudice poteva contare su amicizie tanto potenti, perché si è rivolto a gente come Bolzoni? Se fin dall'autunno 1973 per la sua nomina fossero stati pagati 420 milioni (mi pare che una tale somma avrebbe dovuto fornire precise garanzie!), perché ricorrere ad av-

venturieri e faccendieri come Bolzoni e Quaglia? Si noti: i soldi sono finiti ad alcuni partiti, tra cui il PSDI; se questo versamento fosse stato eseguito in funzione della nomina di Giudice, perché ricorrere a Bolzoni, faccendiere di basso rango che per giungere al PSDI deve passare per Morelli e Pazzanese? Dunque possiamo concludere anche questo capitolo con un secco capovolgimento di posizioni: l'accusa diviene difesa, vi è la prova che i soldi non sono andati né ad Andreotti né a Tanassi né dovevano favorire la nomina di Giudice.

Devo fare un accenno al caso De Nile: De Nile è un funzionario che viene nominato (pare mediante corruzione) dirigente superiore della dogana delle imposte dirette di Torino e, successivamente, di Milano. Egli confessa che la nomina e il trasferimento furono oggetto di interessamento e di versamento di denaro (70 milioni) che vanno a uomini del PSDI come Pazzanese, Silvestri, Rea ed altri. Si chiederà che cosa c'entra tutto questo con Andreotti e Tanassi. C'entra, perché le relazioni di minoranza dicono che questa sarebbe la prova generale in relazione alla successiva nomina di Giudice. Ma è una tesi che cade nel ridicolo, perché la segnalazione del De Nile parte dai soliti Buzzoni e Quaglia, la cui insignificante portata rispetto alla nomina di Giudice già abbiamo dimostrato. E del resto De Nile, che è pienamente confesso e che sarebbe stato la «testa di ponte» di Giudice, si sente così poco «testa di ponte» che, invitato a raccontare quanto sapeva in ordine alla sostituzione di Borsi di Parma, non può fare altro che ripetere quanto riferito dal Bolzoni, a noi tutti già noto. Ancora una volta dobbiamo dire no. Denaro no. Del denaro di cui si parla conosciamo con precisione il diverso sbocco finale e il diverso significato.

Siamo arrivati al quinto capitolo: la terna e la scelta di Giudice. Abbiamo sgombrato il campo. Ho già parlato della «discrezionalità politica». Ho già posto la domanda decisiva. Prima l'ho rivolta in positivo, adesso la faccio a rovescio. Se le malefatte di Giudice fossero state note e

previste in anticipo, chi mai lo avrebbe nominato? È troppo facile ragionare col senno di poi! Occorre valutare ciò che allora appariva, perché, qualora si concludesse che Giudice non poteva assolutamente essere ritenuto idoneo per quell'alta carica, si dovrebbe dedurre che il primo errore lo compirono coloro che tale lo giudicarono inserendolo nella terna, cioè Viglione ed Henke. Ma la stranezza (riflettete su questo) è che mentre né Viglione né Henke, che hanno dichiarato la idoneità alla nomina di Giudice, sono stati incriminati, invece una accusa implacabile è stata scatenata contro Andreotti e Tanassi che, per legge, al di fuori di ogni automatismo, avevano l'alta discrezionalità politica di scegliere tra gli idonei.

Potrei fermarmi qui, ma voglio essere testardo e chiedermi cosa appariva *ex ante* e chi era Giudice nel 1974. Doveva essere generale di corpo d'armata? Lo era. Aveva meriti particolari? Sì, come risulta dal fascicolo personale acquisito dai giudici di Milano: aveva avuto lusinghieri encomi. E passiamo a Borsi di Parma: quest'ultimo non lo aveva indicato. È a questo che si legano i sospetti. Leggiamo allora ciò che dice Borsi di Parma in pubblica udienza, a Torino, fuori dalle suggestioni e forse dai condizionamenti istruttori: «Preciso che nei confronti del generale Giudice non ho mai inteso esprimere giudizi negativi, semplicemente non lo conoscevo a fondo, così come invece conoscevo i generali Bonzani e Tomaino. Per questo non l'ho segnalato. All'epoca non ero a conoscenza di alcunchè che potesse intaccare la sua onestà, la sua preparazione e la sua immagine». Lo stesso Borsi, alla Commissione inquirente, dice che quando è stato interrogato in istruttoria, «c'era stata una esagerazione, una interpretazione eccessiva di questo giudizio negativo nei confronti del Giudice. Io francamente — concludo — non avevo la possibilità di esprimere pareri».

Viceversa, Viglione alla Commissione inquirente dice: «Nella mia qualità avevo la possibilità di conoscere nel loro valore

le capacità dei miei ufficiali. Ora, se il generale Giudice nel 1970 venne valutato a generale di corpo d'armata, se non il primo, il secondo, ma ritengo il primo, (ma noi della Commissione inquirente abbiamo accertato che fu il primo nel 1970) ...da parte di una commissione della quale non facevo parte, vuol dire che questo ufficiale aveva i numeri per assumere questo incarico». Dopo aver detto che Giudice e Tomaino erano ufficiali in vista, egli spiega: «Giudice aveva comandato in maniera veramente efficiente la divisione Centauro in un momento veramente difficile per le forze armate, quando cioè la contestazione del 1967, 1968 e 1969 era in pieno. Era un uomo che, nell'ambito dei generali di corpo d'armata, si poteva prendere in esame perché aveva tra i suoi requisiti un'età che consentiva una certa permanenza nel grado. Ecco perché Bonzani è stato scelto».

Alla domanda del senatore Martorelli egli risponde: «Delle abitudini truffaldine di Giudice non risultò mai niente, perché se fosse risultata la minima pecca del passato di questo ufficiale, egli non avrebbe mai raggiunto il vertice della carriera militare».

ELISEO MILANI. Era un santo! Poi è diventato demonio!

CARLO CASINI. No, ma ci sono molte persone che oggi, in questo momento, sono ritenute meritevoli di fiducia e magari tra anni si scopre ciò che hanno compiuto.

PRESIDENTE. Senatore Milani, lasci parlare l'onorevole Casini.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Era come gli altri, non era un santo!

CARLO CASINI. Qual è allora l'aspetto di illegalità nella nomina di Giudice? Dicono alcuni che egli sarebbe rimasto in carica quattro anni e che ciò era in contrasto con la prassi, fino ad allora seguita, che suggeriva una permanenza media nel comando per due anni. Non è vero!

Numerosi sono i casi in cui i comandanti precedenti sono stati in carica più di due anni; alcuni più di quattro e molti più di tre. Per mancanza di tempo non ve ne leggo i nomi! Vorrei, invece, segnalare un particolare che finora non è stato oggetto di attenzione: nella nota che indica la terna, accanto al grado, si sottolinea il dato relativo a quando sarebbe venuto a cessare l'eventuale incarico, segno che questo era un elemento decisivo. In questa e in tutte le terne precedenti non sono indicate le decorazioni, ma in quanto tempo il candidato avrebbe potuto svolgere le funzioni di comandante della Guardia di finanza.

Allora, come poter dire che «Giudice fu nominato a dispetto delle differenti segnalazioni delle massime autorità militari», se queste ultime (cioè Viglione ed Henke) indicano Giudice, Bonzani e Tomaino? Quale sarebbe la massima autorità militare che non sarebbe stata ascoltata? Evidentemente — si dirà — Borsi di Parma. Attenzione! Qui c'è un altro argomento difensivo, un altro *boomerang*, per l'accusa. Mi chiedo in primo luogo quale rilevanza si potesse dare a Borsi di Parma rispetto a Viglione dal momento che non si trattava di scegliere tra ufficiali della Guardia di finanza, noti a Borsi, ma tra generali dell'esercito, noti a Viglione.

FRANCO RUSSO. Anche Borsi veniva dall'esercito!

CARLO CASINI. Ma non aveva riferimenti attuali! D'altra parte l'argomento non è finito: il bello viene ora. È sicuro che i ministri non avevano alcun obbligo di consultarsi con Borsi di Parma, né questi aveva alcun potere di orientare la scelta del suo successore. Eppure Borsi di Parma sostiene: «Nel giugno 1974 fui chiamato e sentito sulla mia successione da Tanassi e Andreotti ed indicai la mia preferenza per Bonzani». Da qui l'accusa: c'è contrasto con Andreotti e Tanassi, che lo negano...

Su questo si chiede il supplemento istruttorio. Nessuno ha riflettuto su questo fatto particolare: secondo l'ac-

cosa, Andreotti e Tanassi, da tempo, stavano tramando; non esitavano persino a ricevere danaro per nominare Giudice; erano in concorso con altre 14 persone. Provate un attimo ad immaginare che ciò sia vero, che essi siano colpevoli e partecipi di questa trama criminale. Allora Giudice è già scelto... Mi volete dire perché avrebbero dovuto mandare a chiamare, di loro iniziativa, Borsi di Parma? È veramente folle! È contraddittorio tutto questo, dal momento che già avevano scelto. Perché lo avrebbero fatto? Per farsi scoprire? Per avere un argomento contro di loro? E ciò sarebbe avvenuto pochi giorni prima della nomina...

Mi impongo di tornare pacato. È evidente che, se è vero quanto ha detto Borsi di Parma, abbiamo una prova in più — ecco il *boomerang* — dell'innocenza. E i dinieghi dei due ministri, se ha ragione Borsi di Parma, non possono che essere frutto di un errore di memoria. Ma l'errore di memoria è conseguenza, anch'esso, non solo degli anni trascorsi, ma anche della scarsa importanza che si è data alla nomina. E ciò non è certamente in linea con l'ipotesi di reato.

Se, viceversa, è Borsi di Parma a ricordare male o a enfatizzare particolari che a suo tempo ebbero un diverso significato, allora non si vede che cosa dovremmo rimproverare ad Andreotti e a Tanassi, visto che hanno ben ricordato. Dunque il confronto da voi richiesto, amici comunisti, tra persone già lungamente sentite, che non potranno modificare nulla, è del tutto inutile, quali ne siano gli esiti, che in ogni caso sarebbero assoluti.

Chiudo quindi in attivo anche questo capitolo: gli argomenti di accusa si sono trasformati in argomenti a difesa.

Sul preteso contrasto tra Tanassi e Andreotti c'è un puntiglio accusatorio che fa sorridere; lo rileggeremo tra anni, quando si sarà placata la passione politica, per sorridere.

Circa la questione del motociclista, che cosa prova il fatto che la lettera sia stata recapitata, appunto, dal motociclista, quando tra ministeri tutti i messaggi si

inviano tramite motociclista? Si dice: il motociclista ha recapitato la lettera l'8, mentre la data è del 5... Evidentemente questa lettera ha sostato sul tavolo della segreteria di Andreotti, ovvero il motociclista non l'ha consegnata tempestivamente. Che cosa volete sostenere? Che Andreotti scrisse la lettera l'8 datandola al 5? E che cosa ci starebbe dietro? Sapete spiegarmelo?

C'è poi la questione della telefonata: chissà che cosa si sono detti... La retrologia è impegnata al massimo. Andate a rivedere gli atti concernenti le precedenti nomine: non esiste soltanto la questione del nome, c'è anche l'informazione sulla scadenza, si parla della possibilità o meno di una proroga, della necessità di fare presto per non lasciare vuoti. Si annunzia quindi una terna e si dicono cose che non si possono ricordare.

Ed ecco, poi, il fiore all'occhiello: è una lettera riservata, che comincia «Caro Tanassi...». Chissà che cosa c'è in questo tono «confidenziale!». Consentitemi di sorridere e basta! Se volete, andate a leggere anche la lettera riservata di Tanassi al Presidente del Consiglio. Comincia: «Caro Presidente...». Anche quella fa parte del disegno corruttivo? E infine c'è la questione della sostituzione di un plurale in un singolare nella lettera di trasmissione al Presidente del Consiglio. Tanassi fa minutare la lettera, poi la corregge a mano. Dunque corregge la frase: «... a seguito delle segnalazioni...» (di Andreotti), che diventa così: «... a seguito della segnalazione...». Vedete — qualcuno dice —, Tanassi si precostituisce la prova! Si appoggia ad Andreotti e lo incastra.

RENATO GARIBALDI. La «segnalazione» si riferiva alla terna: dunque il sostantivo è al singolare.

CARLO CASINI. È chiaro. Eppure si è voluto dire che la sostituzione del plurale con il singolare significa che l'indicazione del nome proveniva da Andreotti! Amici, esaminiamoli bene i documenti, sorridiamoci sopra! Le correzioni di pugno del ministro sono di pura forma letteraria.

Non è stato corretto solo «segnalazioni» in «segnalazione», ma anche «tenendo» in «tenuto» e «cessato» in «che cessa», «dal» in «del».

Si argomenta ancora che l'archivista, certo rendendosi conto della gravità dell'atto, giunge ad annotare quanto segue: che le correzioni sono di pugno del ministro, fatte tutte a penna, fuorché un particolare per cui è stata usata la matita. Ebbene, sapete di cosa si tratta? Si tratta della lettera u della parola «tenuto», che sostituisce «tenendo»!

GIANCARLO PAJETTA. Mai ci si sarebbe aspettati che Tanassi fosse anche un grammatico!

CARLO CASINI. È chiaro dunque che il ministro Tanassi è preoccupato della pura forma e che la correzione della parola «segnalazioni» tende a mettere in rilievo il fatto che vi è stato un solo messaggio, una sola lettera, e non più lettere.

Ma veniamo al cuore della questione, che capovolge il ragionamento. Ipotizziamo ancora per una volta che Andreotti e Tanassi siano colpevoli. Ma sono ladri di polli? Sì, immaginiamoli colpevoli, ma insieme (in concorso, come dice il capo di imputazione), ma hanno preso dei quattrini, ma hanno favorito Giudice per immondi scopi, ma hanno l'accortezza di precostituirsi degli alibi (la famosa terna non sarebbe altro che un alibi precostituito dall'accorto Andreotti e la correzione della parola «segnalazioni» nella parola «segnalazione» sarebbe l'accortezza fine del ministro Tanassi). E allora costoro non sarebbero in grado di accordarsi su una comune quanto banale giustificazione? Eppure, essi furono interrogati dal giudice nel marzo 1982, quando lo scandalo era già scoppiato, dopo che, nel 1980, erano state presentate e dibattute interrogazioni parlamentari! E se fossero stati conniventi, credete che non si sarebbero accordati su che cosa dire? Vogliamo scherzare?

Dunque il contrasto, che poi è solo presunto, non può che essere dovuto a per-

dite di memoria; e ciò testimonia l'innocenza. Certo, se fosse rilevante stabilire — ma la questione non ci interessa — se abbia ragione Tanassi o Andreotti, dovremmo concludere che la versione di Andreotti è suffragata da una lettera e da una valida motivazione: in fondo, si trattava di nominare il comandante della Guardia di finanza, ciò che interessava molto di più colui che ne sarebbe stato il superiore politico e gerarchico che non colui che doveva solo prendere soltanto parte al concerto. Diverso sarebbe stato ovviamente il discorso se si fosse trattato di nominare il comandante dei carabinieri.

Si dice dei Vangeli, per dire che sono veri, che sono discordanti su molti punti: ciò dimostra che gli autori non si sono messi d'accordo; è la famosa *concordia discors* evidenziata dai commentatori. Ora, in questo caso, vi è una piccola *concordia discors*, che trasforma in argomento difensivo le asserzioni accusatorie. Dunque, anche su questo aspetto, la sfida è vinta.

Tralascero il discorso su altri aspetti, come quelli che riguardano Bonadeo, Lima, i telegrammi di precisazioni, la moglie di Andreotti...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Casini, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

CARLO CASINI. Sto terminando, signor Presidente.

Dicevo che tralascero questi aspetti per arrivare alla conclusione. Di fronte alle risultanze che abbiamo sotto gli occhi, chi oserà, se sarà presentato il relativo ordine del giorno, votare la messa in stato di accusa o l'effettuazione di ulteriori atti istruttori? Collega Spagnoli, la seconda fase delle indagini è stata condotta dalla Commissione solo per «scrupolo», solo per acquisire la requisitoria (ed è stata acquisita anche la sentenza Cuva ed è stato sentito anche Borsi di Parma).

Sul confronto e sulla sua inutilità ho già parlato; ma voi dite — mi pare che l'abbia detto anche il collega Benedetti:

«Noi vogliamo guardare negli occhi i testimoni». Giudicherete dunque dalla espressione degli occhi? Non ricordate che i giudici debbono giudicare *iuxta alligata et probata*, che le sensazioni non contano, anzi, debbono essere evitate come il fumo negli occhi?

Il materiale che abbiamo è completo e garantito. Ciò che noi non abbiamo direttamente raccolto è frutto di un diuturno lavoro di giudici puntigliosi nella loro convinzione accusatoria. Questa notte ho riletto la sentenza Cuva, a proposito della quale ripeterò la grave dichiarazione che ho già fatto all'inizio del mio intervento, perché sono giudice e voglio concludere anch'io da magistrato: per quanto riguarda Andreotti e Tanassi, è un indebito giudizio sommario coperto da 117 pagine di fumo e di tele di ragno.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Se erano presenti, allora interrogiamoli noi!

CARLO CASINI. A che cosa servirebbe, allora, amici, rinviare se non ad avere titoli sui giornali, se non a fini di strumentalizzazione politica?

Parliamo tanto di questione morale: al di fuori della retorica, vorrei fare una osservazione di cui sono profondamente convinto. Chi non è consapevole del fatto che abbiamo di fronte un'immane questione morale? Io domando: fa parte o no della questione morale anche la strumentalizzazione costante sulla stampa di vicende che riguardano uomini anche se politici? (*Applausi al centro*).

CONCETTO LO BELLO. Bravo!

CARLO CASINI. Non vorrei concludere enfaticamente il mio intervento, quanto esternarvi un mio senso di sofferenza. Su *l'Avvenire* di qualche giorno fa — non sapevo se dirlo, non vorrei irritare nessuno, non farò nomi, ma consentitemi come si fa tra persone che si conoscono, —, in prima pagina, era pubblicata la lettera di un comunista. Diceva la lettera inviata a Gui a suo tempo: «Ti sapevo innocente, ma dovevo votare...

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

ALDO TORTORELLA. Avete fatto voi le porcherie!

CARLO CASINI. ... contro la democrazia cristiana».

CONCETTO LO BELLO. Bravo!

CARLO CASINI. Ecco, amici comunisti, con i quali lavoriamo insieme, in quest'aula, anche se contrapponendoci spesso, non mettetevi ancora nella condizione di scrivere lettere di questo tipo!

No, non concluderò enfaticamente: voglio parlare da magistrato, dimenticherò l'orgoglio di partito e concluderò il più sommestamente possibile facendo appello a ciò che è comune — la ragione ed il senso d'umanità —, perché non dobbiamo dimenticare che siamo di fronte ad un processo e che in ogni processo al centro vi sono uomini e l'uomo con può mai essere strumentalizzato (*Applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se il risultato che riuscirò a conseguire sarà coerente con l'impegno che porrò nella mia fatica, mi riprometto di ricondurvi lungo i sentieri di una libera argomentazione, liberi come siamo da qualsiasi posizione pregiudiziale.

Poco fa il compagno Casini (*Si ride*) — siamo tutti compagni — vi ha chiamato amici. Egli ha iniziato il suo intervento, diversamente da quanto non abbia fatto in chiusura dello stesso, dicendo che la sua era una sfida. Ogni sfida implica una contrapposizione e, in effetti, non solo nelle parole del senatore Benedetti, ma soprattutto nelle argomentazioni del compagno Spagnoli ciò che si leggeva era, appunto, la contrapposizione alla sfida. Ebbene noi no, io no, non parto da un simile assunto che automaticamente implica, ancorché convinta, una collocazione preventiva su una determinata impostazione. Coerente viceversa alla im-

postazione del mio e di altri gruppi, quelli laici, che a questi appuntamenti si accostano in termini di libero convincimento come elemento formativo del momento finale della espressione del parere, io tenterò un approccio di questo genere, lieto ovviamente, se per le argomentazioni che cercherò di addurre troverò conforto e consenso.

Otto giorni fa, nel concludere la discussione sul caso Cirillo, il Presidente del Consiglio affrontava da par suo il delicato problema del rapporto che intercorre tra responsabilità politica e responsabilità penale per un addebito relativo allo stesso fatto; ne scioglieva il nodo, il Presidente del Consiglio, affermando la rispettiva autonomia decisionale dell'autorità giudiziaria e dell'autorità politica fermo per altro restando, per l'una e per l'altra, il comune elemento dell'accertamento del fatto e della commissione di esso da parte di chi sia colpito dall'accusa. Ma l'eterna e irrisolta questione circa la legittimità ed i limiti del giudizio politico rispetto a quello del magistrato, cioè dell'autonomia e nel contempo della interrelazione — ne abbiamo una prova clamorosa — tra potere giudiziario e potere politico nel giudizio sullo stesso fatto, non ha più molta ragion d'essere quando, come nel caso in esame, l'organo di giurisdizione sia il Parlamento in seduta comune, che è notoriamente individuato dalla Costituzione all'articolo 96 come organo di giurisdizione penale, costituzionale, eccezionale.

A questa sintesi di giurisdizione politico-giudiziaria io mi atterro trattando del caso al nostro esame; non intendo — ripeto — implicare nessuno nel giudizio che sto esprimendo se non me stesso e il mio libero convincimento, anche se mi auguro, ovviamente, di trovare consensi al riguardo. Tanto più che non credo che si possa davvero dire che il giudizio sul caso Cirillo possa essere considerato come un esempio riuscito del paradosso voltairiano per il quale le maggioranze schiacciano l'innocente minoritario mentre salvano il colpevole maggioritario.

Così come non mi pare che possa dav-